

REGOLAMENTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 2213 del 29 dicembre 2005

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento con decreto n. 338 del 29 dicembre 2005

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento detta norme sui procedimenti e sui termini per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).

Art. 2 Disposizioni sui prelievi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 6 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e all'articolo 27, comma 8, del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, coloro cui è stato rilasciato (idoneo titolo concessorio con scadenza il 31 dicembre 2005) possono continuare a prelevare acqua pubblica, salva eventuale diversa determinazione della competente struttura regionale, fino al 31 dicembre 2008.

Art. 3 Istanze di rinnovo

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, nonché dell'art. 36, comma 9 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, i titolari di concessione di acqua pubblica

di cui all'art. 2 possono presentare istanza di rinnovo entro il 31 dicembre 2006. La mancata presentazione dell'istanza comporta decadenza dalla possibilità di continuare il prelievo della risorsa ai sensi dell'art. 2. I rinnovi delle concessioni decorrono dall'1 gennaio 2006.

2. I titolari di concessione di acqua pubblica che non intendono rinnovare la concessione cessano il prelievo e sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi territorialmente competenti per gli adempimenti di cui all'art. 35 del citato Regolamento Regionale n. 41 del 2001. I canoni concessori sono dovuti per l'annualità in corso al momento della comunicazione. Per l'anno 2006 sono esonerati dal pagamento del canone coloro che comunicano la cessazione di utenza entro il 31 marzo 2006.

3. Fino all'adozione della direttiva di cui all'articolo 21, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, che stabilisce la durata delle concessioni in funzione dell'uso nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle acque, tutte le concessioni sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore al 31 dicembre 2015.

Art. 4 Priorità di istruttoria

1. Le strutture regionali competenti provvedono all'istruttoria delle istanze di rinnovo analizzando prioritariamente le domande relative alle grandi derivazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del DLgs 275/93, e poi tutte le altre.

2. In applicazione di quanto previsto agli articoli 2 e 28 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) le istanze di cui al comma 1 sono istruite dando priorità, nell'ordine, all'uso relativo al consumo umano e a quello relativo all'attività agricola.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2005

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Flavio Delbono